

# **REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .....

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo .....	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo .....	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio .....	3
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	3

## Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, compresi gli incaricati di Posizione Organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati dell'U.O. Economico Finanziaria.

## Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, atti di sollecito IMU e TARI, accertamenti con adesione indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 3 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Le riscossioni si intendono comprensive di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestate in sede giurisdizionale;

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato:

a) nella misura del 90%, al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, da ripartire, secondo i criteri di cui al successivo articolo 4;

b) nella misura del 10%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;

#### Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'U.O. Economico Finanziaria, di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'U.O. Economico Finanziaria vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'U.O. Economico Finanziaria e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

#### Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.